



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 08/07/2024

Numero Registro Dipartimento 1306

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9812 DEL 10/07/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO D.G.C. COMUNE DI MELICUCCO (RC) N. 71 DEL 29 MAGGIO 2024 - RICLASSIFICAZIONE SEDE FARMACEUTICA N. 2 – CONTRADA SAN FILI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la Legge n. 221/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.
- la legge n. 27/2012;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022, avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022”;
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022” approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 06/02/2024 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”;
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l’incarico di Dirigente del Settore n. 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del farmaco del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;

- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

DATO ATTO CHE con decreto dirigenziale n. 296 del 12 gennaio 2024 si è provveduto a riconoscere la titolarità della sede farmaceutica di nuova istituzione n. 2 del Comune di Melicucco (RC), inizialmente classificata come farmacia urbana e così descritta: << *Contrada San Fili* >>, in capo alla società con denominazione sociale "*Farmacia San Fili S.r.l.*", avente sede legale nel Comune di Polistena (RC), alla Via dei Fiori n. 103 (P.I. 03251320804), autorizzando al contempo la suddetta società all'apertura ed all'esercizio della farmacia nei locali ubicati in Contrada San Fili n. 44;

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Melicucco, come evincesi dalla certificazione conservata in atti, ha attestato che la densità della popolazione residente in Contrada San Fili è di 269 abitanti;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 29 maggio 2024, il Comune di Melicucco, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, ha disposto la riclassificazione in farmacia rurale della sede farmaceutica n. 2 della pianta organica, corrente in Contrada San Fili;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, che dispone: << *Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati*>>;
- l'art. 11, comma 1, lett. a) e c) della legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture*", che hanno modificato l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 sostituendo, rispettivamente, l'art. 1, comma 2, con il seguente testo: <<*Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento per parametro stesso*>> e l'art. 2 con il seguente testo: <<*1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica*>>;

CONSIDERATO CHE:

- per pianta organica delle farmacie si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche, ad ognuna delle quali afferisce una sede farmaceutica. La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie, come previsti dalla disciplina statale. La pianta organica classifica ogni farmacia come urbana o rurale, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 221/1968;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1/12, convertito con modificazione dalla legge n. 27/2012, è stata trasferita ai comuni la competenza in materia di revisione della pianta organica delle farmacie presenti sul territorio comunale, di autorizzazione al trasferimento dei locali delle farmacie convenzionate in esercizio all'interno della sede di afferenza, di decentramento della farmacia al di fuori della sede originariamente assegnata;

- in proposito, il Consiglio di Stato si è più volte espresso (Cfr. Cons. Stato Sez. III 14 febbraio 2017, n. 652; 27 ottobre 2016, n. 4525; 15 gennaio 2016 n. 110; 9 dicembre 2015 n. 5607; 15 aprile 2014, n. 1828) osservando che: *<<lo strumento che per comodità può continuare a chiamarsi pianta organica non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta), e ciò tanto nella prima applicazione del D.L. n. 1/2012, quanto nelle future revisioni periodiche>>*;
- il TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, nella sentenza n. 53/2017, dando seguito alla sopracitata giurisprudenza, ha chiarito che le norme nazionali e regionali in materia, non essendo state espressamente abrogate, devono essere coordinate con l'art. 11 co. 1 lett. c) del D.L. 1/2012, conv. dalla L. 27/2012, osservando che: *<< tale norma ha semplificato il procedimento di formazione della Pianta organica, in quanto lo stesso è ora di competenza esclusiva dell'amministrazione comunale, mentre in precedenza la proposta deliberata dall'ente locale veniva formalmente emanata con provvedimento regionale (Delibera di Giunta). La competenza dell'Amministrazione Comunale va ritenuta sussistente non solo con riferimento all'approvazione della P.O. ma a maggior ragione relativamente alle singole istanze di decentramento e trasferimento, le quali presuppongono esigenze pianificatorie analoghe a quelle sottese al procedimento di revisione della Pianta Organica. (...)>>* ; secondo la richiamata sentenza l'attribuzione in via esclusiva ai comuni del procedimento di revisione della P.O. si risolve con tutta evidenza in un nuovo principio fondamentale introdotto dal legislatore statale, che, come tale, rende caducate di diritto tutte le disposizioni nazionali e regionali precedenti al Decreto "Cresci Italia" che si rivelino con esso contrastanti;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2379 del 19 aprile 2018 ha confermato il richiamato orientamento giurisprudenziale osservando: *<<L'interpretazione sistematica della normativa vigente adottata dal primo giudice va condivisa sia in ordine ai complessivi effetti conseguenti alle radicali modifiche introdotte con l'art. 11 del D.L. n. 1/2012 alla disciplina di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 475, sia avuto riguardo alla disapplicazione della L.R. n. 18 del 1990, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie", per contrasto con la nuova legge statale in materia concorrente ex art. 111 terzo comma Cost. (...) . La modifica normativa impatta, infatti, sulla vecchia disciplina operando una semplificazione delle procedure unita all'attribuzione di un ruolo centrale ai Comuni, quali enti che governano il territorio e risultano selezionati dal legislatore per assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, ma anche un'equa distribuzione sul territorio comunale del servizio, tenendo conto dell'esigenza di garantirne l'accessibilità ai residenti in aree scarsamente abitate. La centralità dell'ente territoriale, all'evidenza giustificata dalla piena conoscenza della realtà territoriale e della sua evoluzione, deve assumere necessariamente rilievo (come puntualmente osservato dal primo giudice) sia nella prevista fase della programmazione (per il tramite della nuova procedura di approvazione delle piante organiche), sia, a fortiori, negli atti di concreta allocazione dei decentramenti e dei trasferimenti, la cui valenza essenziale ai fini sopra ricordati è di evidenza solare. Detta interpretazione sistematica trova conforto anche nell'insegnamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255/2013) ove, in diversa fattispecie, si è avuto modo di sottolineare che la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all'esigenza di garantire un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività e che l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono diretta espressione dei compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini>>*;
- sul piano giurisprudenziale è assolutamente consolidato l'orientamento che riconosce la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 28.11.2018, n. 6757; id, 14.02.2017, n. 652; id, 15.01.2016, n. 110). Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta Comunale laddove il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 02.04.2020, n. 2240). L'atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatico a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione, essendo sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante nell'ambito delle scelte effettuate (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 09.10.2018, n. 5795). Inoltre, l'ordinamento riconosce all'ente locale un'ampia discrezionalità nella pianificazione volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01.06.2020, n. 3436);

- la classificazione delle sedi farmaceutiche in rurali o urbane, costituente sub-procedimento collegato al procedimento amministrativo di revisione della pianta organica delle farmacie, è effettuata dal comune al momento dell'autorizzazione all'apertura delle farmacie e, successivamente, aggiornata in sede di revisione della pianta organica; ai fini della classificazione, il comune deve prendere a riferimento il numero di abitanti del comune stesso, suddiviso per capoluogo, frazioni e altri centri abitati;

RITENUTO necessario procedere al riconoscimento della nuova classificazione della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Melicucco;

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della deliberazione di Giunta del Comune di Melicucco (RC) n. 71 del 29 maggio 2024 - allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale – con cui è stata disposta la riclassificazione in farmacia rurale della sede farmaceutica n. 2 della pianta organica, corrente in Contrada San Fili, autorizzata all'apertura ed all'esercizio con decreto dirigenziale n. 296 del 12 gennaio 2024;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società "*Farmacia San Fili S.r.l.*", al Sindaco del Comune di Melicucco (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

3. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)